

SENTENZA

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di Febbraio, alle ore 11.00 si è riunito a Roma presso la sede federale FGI di V.le Tiziano n. 70, con l'assistenza del Segretario degli Organi di Giustizia, Avv. Gregorio Stanizzi, il Tribunale Federale composto da:

| | |
|--|-------------------|
| Avv. Marco Leoni | Presidente |
| Avv. Andrea Renato Sirotti Gaudenzi | Componente |
| Avv. Daniela Corengia | Componente |

per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio, su richiesta del Procuratore Federale, Avv. Michele Rossetti, in data 24 Dicembre 2014, nei confronti del tesserato Sebastiano COLICCHIA quale dirigente e tecnico della società POL. DAVOLI ROSSI, chiamato a rispondere per violazione dell' art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *" Aver tenuto comportamento incompatibile con lo status di dirigente e tecnico della Federazione, in quanto destinatario di provvedimento giudiziario quale indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie, determinando così, anche, un danno di immagine alla intera Federazione. In Marsala fino al 18 Ottobre 2014"*.


All'udienza del 23.02.2015, il Procuratore Federale illustrava i fatti di causa e chiedeva la condanna dell'incolpato, con l'irrogazione della sanzione della radiazione.

Alla luce della gravità dei fatti contestati e della sanzione richiesta, il Tribunale rinviava all'odierna udienza, per permettere ulteriori repliche all'incolpato.

All'odierna udienza, nessuno compariva per l'incolpato, il quale alle ore 11,01 faceva pervenire via fax certificazione medica attestante l'impossibilità ad affrontare viaggi di lunga distanza, ma senza allegare alcuna memoria difensiva né chiedendo un rinvio.

Il Procuratore ribadiva la sua richiesta di radiazione.

Preso atto di quanto sopra il Tribunale riunito in Camera di Consiglio



così decide

Benchè invitato a replicare in relazione al gravissimo addebito contestatogli, il tesserato sig. Colicchia non ha ritenuto di far pervenire a questo Tribunale alcuno scritto difensivo.

L'addebito deve quindi ritenersi non contestato dal medesimo, il quale, assente già all'udienza del 23 Febbraio 2015, non ha fatto pervenire note scritte di replica, come ben avrebbe potuto fare e come la gravità dell'addebito imponeva anche nel rispetto della Federazione e dei suoi Organi di Giustizia .

Per l'effetto risultando dagli atti di causa che al tesserato sig. Sebastiano Colicchia è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, quale indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie, e tenuto conto della non contestazione del fatto da parte dell'incolpato, questo Tribunale ritiene d'accogliere la richiesta di sanzione della radiazione.

La gravità del fatto e il danno d'immagine arrecato all'intera Federazione, ma soprattutto l'assoluta inopportunità che un tesserato gravato di tali fatti possa, anche in un futuro prossimo, tornare a gestire allievi, viepiù se minorenni, giustificano la più grave delle sanzioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale

- letti gli atti del procedimento;
- sentite le conclusioni del Procuratore Federale;
- ritenuta la responsabilità del tesserato Sebastiano Colicchia e quindi la commessa violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per il fatto di cui al capo d'incolpazione;
- irroga al Sig. Sebastiano Colicchia la sanzione della radiazione.
- Visto l'art. 14 RGD si dispone la pubblicazione della presente decisione sul sito federale e sulla rivista "Il Ginnasta".
- Si comunichi all'interessato, alla società d'appartenenza, al Comitato Regionale d'appartenenza ed all' Ufficio tesseramento federale.

Roma, li 9 Marzo 2015

Avv. Marco Leoni (Presidente)

Avv. Luigi Acanfora (Componente)

Avv. Daniela Corengia (Componente)

